

IL MEDIATORE/AGENTE/FILIALE
(timbro, firma e N. U.I.F.)

FOGLIO INFORMATIVO N. 010

del 1/07/2010

Data ultimo aggiornamento: 30/06/2010

PRESTITO SU CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE E PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Terfinance S.p.A. Sede legale e Amministrativa Torino, Via San Pio V, 5 - 10125 TORINO - Tel.: 011 19781000 - Fax: 011 19781099 - Cap. Soc. € 11.164.973,90 i.v. - Cod. Fisc. P.iva e Reg.Impr. di Torino n. 00710600677 - Rea n. 90651 - Iscritta al n. 2533 dell'Elenco Generale Uif ai sensi dell'art. 106 T.U.B. e al n.31108 dell'Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell'Art. 107 T.U.B. - Cod. Abi : 016346- www.terfinance.it - email: info@terfinance.it - Iscritta alla Sezione D del R.U.I. presso Isvap N. D000246000

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Denominazione: **Banca del Piemonte Spa con unico socio**

Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 - 10121 Torino**

Tel. Call center: **800998050** - tel. Centralino: 011/56521 - Fax 011/531280

Indirizzo telematico: info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it

Codice Abi: **03048**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: **00821100013**

CHE COSA SONO LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE E LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

PRESTITO SU CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE Prestito personale estinguibile mediante cessione al Mutuatario di quota della retribuzione/pensione netta mensile cui il Mutuatario abbia diritto. Il prestito è regolato dall'art. 1198 c.c., dal T.U. 5/01/1950 n. 180 e successive disposizioni di legge e regolamento (L.311/2004; L.80/2005; L. 266/2005) . Ai sensi dell'art. 1, u.c., del cit. D.P.R. n. 180/50, introdotto dalla cit. L.80/2005, e attuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 313 del 27 dicembre 2006, possono essere cedute anche le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro o dall'Ente Pensionistico che ne effettua diretta rimessa all'Intermediario finanziario. L'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa, ottenuta dal Mutuatario e nell'interesse del Mutuante, a copertura del rischio di decesso avvenuta prima dell'estinzione del debito. Il Mutuatario può chiedere, quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni dell'Intermediario Finanziario, un'anticipazione sul finanziamento.

PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO Prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'Intermediario Finanziario (art. 1269 e 1723 2° comma CC), previo conferimento da parte del Mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro.

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO EROGANTE Le operazioni di Finanziamento possono essere eseguite direttamente dalla Terfinance s.p.a. oppure in qualità di Mandataria dei seguenti Intermediari committenti:

- ✓ B@nca 24-7 s.p.a. - Sede Legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 - Sede Operativa in Bergamo Via Stoppani 15 - P. iva/cod. fisc. 02805490162 - Sito internet www.banca247.it - Codice Abi 3186.4 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione Banche Italiane S.c.p.a., iscritta all' albo gruppi bancari al n. 3111.2
- ✓ Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. - Sede Legale in Parabita (LE) Via Provinciale per Matino 5 - Direzione Generale in Matino (LE) Via Luzzatti 8 - P. iva/cod. fisc. 02848590754 - Sito internet www.bpp.it - Codice Abi 5262.1 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese iscritto all'albo gruppi bancari al n. 5262.1
- ✓ Consum.it s.p.a. - Sede Legale e Operativa in Calenzano - FI - Via Vittorio Emanuele 10 - P. iva/cod. fisc. 00961380524 Sito internet www.consumit.it - Codice Abi 32267.7 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - cod. gruppo 1030.6

RETE DI DISTRIBUZIONE: I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete commerciale Terfinance così configurata:

- Agenti in Attività Finanziaria,
- Mediatori Creditizi
- Dipendenti di Filiali Dirette
- Dipendenti di Filiali di Banche convenzionate

Tutti i soggetti di cui sopra debbono qualificarsi al Richiedente esibendo la documentazione attestante la loro qualità, e sono direttamente remunerati da Terfinance anche per conto del Richiedente all'esito della conclusione del contratto, per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati. Si precisa inoltre che i Mediatori Creditizi non agiscono in nome della Terfinance e tanto meno la rappresentano.

PRINCIPALI RISCHI:

Trattandosi di finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Richiedente a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		Cessione del quinto dello stipendio	Cessione del quinto della pensione	Delega di pagamento
A	Tasso nominale annuo scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito	minimo 4,00%-massimo 8,00%	minimo 4,00% - massimo 8,00%	minimo 4,00%-massimo 8,00%
B	Commissioni finanziarie - in caso di erogazione diretta - in caso di erogazione come mandataria	massimo 13% massimo 3%	massimo 13% massimo 3%	massimo 13% massimo 3%
C	Commissioni intermediazione - in caso di erogazione diretta - in caso di erogazione come mandataria... Oneri di gestione credito	massimo 12% massimo 25% massimo 13,5%	massimo 12% massimo 25% zero	massimo 12% massimo 25% massimo 13,5%
D	Spese istruttoria e notifica	massimo € 350,00	massimo € 350,00	massimo € 350,00
	Costi effettivi - di incasso rate reclamati dai datori di lavoro - di invio comunicazione di trasparenza	1,50 € per rata costo effettivamente sostenuto	5,42 € per rata costo effettivamente sostenuto	1,50 € per rata costo effettivamente sostenuto
E	Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS o mallevagerie): - rischio vita *	massimo 10,5%	massimo 29%	massimo 10,5%
	• TAEG - fino ad € 5.000,00	massimo 21,33%	massimo 21,33%	massimo 19,62%
	- oltre ad € 5000,00	massimo 16,87%	massimo 16,87%	massimo 19,62%
	• Interessi di mora	Tan contratto + 2%	Tan contratto + 2%	Tan contratto + 2%
	• Commissioni su eventuale anticipo:	massimo 2% dell'anticipo + interessi al Tan del contratto	massimo 2% dell'anticipo + interessi al Tan del contratto	massimo 2% dell'anticipo + interessi al Tan del contratto
	• Estinzione anticipata (penale)	1% del capitale residuo	1% del capitale residuo	1% del capitale residuo

Note: I costi esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul montante dell'operazione - Il tasso annuo nominale è calcolato sul capitale lordo mutuato, considerando l'anno solare (divisore 365).

* Premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione, obbligatoria in caso di cessione e accessoria in caso di delega, in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del Mutuante, copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore per ogni categoria di operazione - rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia ai fini della legge sull'usura - è riportato sull'apposito avviso consultabile sul sito internet www.terfinance.it e disponibile presso tutti i soggetti utilizzati dalla società per la commercializzazione dei propri prodotti

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ, RECLAMI

Estinzione anticipata

In caso di anticipata estinzione dell'operazione, il Cedente/Delegante avrà diritto alla restituzione di una parte dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel corso del tempo, in misura corrispondente ad una parte degli interessi, delle commissioni di intermediazione, delle spese di gestione e dei premi assicurativi, ad eccezione delle spese di istruttoria e notifica. Tale somma, determinata in misura decrescente con riferimento alle rate già scadute al momento dell'estinzione, sarà detratta dall'importo dovuto dal Cliente per l'estinzione anticipata (maggiorato in ogni caso della penale di estinzione pari all'1% del capitale residuo come sopra indicato).

Portabilità del finanziamento: Il Cedente/Delegante ha diritto di trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: La Cessionaria/Delegataria provvede alla chiusura del rapporto entro 10 giorni dalla ricezione dell'intero importo dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al Cedente/delegante.

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e l'Intermediario relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione delle controversie: a) Il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Intermediario, anche per via telematica (Ufficio Reclami - Via San Pio V 5 - 10125 Torino - fax n. 011.19781089 - info@terfinance.it), al quale l'Intermediario deve dare risposta entro 30 gg. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'Intermediario. b) Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con l'Intermediario - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Clausola di recesso: Ai sensi dell' art. 64 del Codice del consumo (D.L.g.s. 206/2005) è concesso al Cliente il diritto di recesso, da esercitarsi entro e non oltre il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di stipula del contratto a distanza, a mezzo raccomandata r.r. da inviare alla Cessionaria/Delegataria all'indirizzo in epigrafe indicato

Legenda

Cessione pro solvendo/Delegazione di pagamento: La cessione/delegazione di pagamento è effettuata per estinguere un debito del Richiedente verso la Mutuante e la liberazione del Richiedente avviene solo quando la Mutuante ha ottenuto il pagamento del debito ceduto/delegato.

Datore di lavoro: il datore di lavoro del Richiedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Richiedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Montante: importo globale retributivo ceduto o trattamento pensionistico globale ceduto.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito (quali ad esempio spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso rate, spese relative a copertura rischio vita).

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
PER
FINANZIAMENTI
LEASING
CREDITO AL CONSUMO (FINO A 30.987,42 EURO)
ALTRI SERVIZI REGOLATI DA DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Si consiglia **una lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di concludere il contratto

PRIMA DI SCEGLIERE

- ✓ Avere a disposizione e ricevere **copia del presente documento**.
- ✓ Avere a disposizione e ricevere il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- ✓ Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno fra le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo.
- ✓ Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento.
- ✓ Essere informato su come **recedere senza spese** entro 10 giorni dalla conclusione del contratto.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- ✓ Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito alla proposta o al contratto.
- ✓ Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- ✓ Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e **una copia del documento di sintesi**, da conservare.
- ✓ Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- ✓ Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni successive.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- ✓ Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- ✓ Ricevere la proposta di qualunque **modifica delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista dal contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni ed indicare il motivo che giustifichi la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, recedendo dal contratto alle precedenti condizioni.
- ✓ Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.
- ✓ Nei contratti di finanziamento **trasferire il contratto** (portabilità) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
- ✓ Nei contratti di credito consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale anche nel caso di **mancato pagamento di una rata**, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.

ALLA CHIUSURA

- ✓ Nei contratti di **credito al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
- ✓ Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- ✓ Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario in forma scritta, anche per lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Il reclamo deve essere indirizzato a **Terfinance s.p.a. - Ufficio Reclami - Via San Pio V 5 - 10125 Torino** - fax n. 011.19781089 - e.mail: info@terfinance.it. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può:

- ✓ presentare un ricorso **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'intermediario. L'Arbitro Bancario Finanziario è competente per controversie fra intermediari e clienti di valore fino a **100.000 Euro**. L'Arbitro decide entro 60 giorni esclusivamente sulla base dei documenti presentati dal cliente e dall'intermediario. La procedura è gratuita per il cliente, salvo il versamento di un importo di 20 Euro che viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso è accolto in tutto o in parte.
- ✓ attivare una procedura di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, organismo indipendente iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al quale Terfinance aderisce, con sede in Roma Via delle Botteghe Oscure 54 - tel. 06.674821 - www.conciliatorebancario.it. Il Conciliatore, organizzato su base regionale, convoca entrambe le parti e cerca di favorire un accordo transattivo della controversia, nel corso di uno o più incontri. I costi della conciliazione variano in relazione al valore della controversia, sono pagati in misura uguale da cliente e intermediario e sono comunque più bassi di quelli occorrenti per una azione giudiziaria del medesimo valore.

I sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie sopra indicati non possono comunque limitare il diritto del cliente di rivolgersi al giudice.